



CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

MATERIALI E SERVIZI DIRETTI

Edizione 2014_v02

1. Introduzione

1.1 Brembo S.p.a. e/o Società Controllate ("Brembo") operano in un ambiente altamente competitivo dove il successo dipende, essenzialmente, dalla capacità di Brembo di soddisfare tempestivamente e in modo efficace le richieste dei suoi clienti, favorendo, al contempo, un luogo di lavoro eco-compatibile e socialmente responsabile. A tal fine, Brembo intende perseguire e salvaguardare i seguenti obiettivi, considerati un fattore essenziale nella scelta di partner e fornitori:

- (i) assicurarsi una fornitura affidabile e tempestiva dei beni e mantenere i prezzi al livello dei migliori prezzi d'acquisto disponibili sul mercato di riferimento per prodotti equivalenti;
- (ii) garantire prodotti della miglior qualità possibile, con riferimento sia alla qualità dei relativi materiali che agli standard di capacità

richiesta; e

- (iii) creare un rapporto complementare allo scopo di identificare e comunicare prontamente qualsiasi problema, nonché di identificare qualsiasi opportunità (inclusi risparmi di costo) atta a migliorare la catena di fornitura.

1.2 L'accettazione delle presenti condizioni generali (le "CGA") da parte del Fornitore costituisce un requisito preliminare e fondamentale per la partecipazione al processo di selezione dei Fornitori di Brembo.

1.3 Accettando le presenti CGA, il fornitore (il "Fornitore") riconosce gli obiettivi di cui all'articolo 1.1 e i reciproci vantaggi derivanti dal loro perseguimento.

2. Definizioni ed Interpretazione

2.1 Ove non diversamente definito all'interno delle presenti CGA, i seguenti termini avranno il significato loro attribuito come di seguito specificato:

'**Accordo Separato**' indica uno specifico

accordo separato fra Brembo e il Fornitore che disciplina la fornitura di Beni in deroga alle presenti CGA o ad integrazione delle stesse, secondo quanto specificato nell'Accordo Separato medesimo.

'Attività di Subfornitura' indica qualsiasi attività, prestazione o servizio, necessario al processo produttivo di Brembo eseguito dal Fornitore su materie prime e/o semilavorati forniti da Brembo al Fornitore.

'Attrezzatura' indica qualsiasi attrezzatura, macchinario, utensile, maschere di montaggio, stampi e/o dispositivi necessari per la produzione di Beni da parte del Fornitore;

'Beni/i' indica materie prime, componenti, accessori, utensili, attrezzature e parti di ricambio forniti dal Fornitore ai sensi del Contratto e utilizzati da Brembo per la produzione, nonché i prodotti risultanti dalle Attività di Subfornitura;

'Contratto' indica il Contratto Fornitore e/o un Ordine Fornitore e/o un Piano di Consegna e/o un Accordo Separato o un Contratto di Subfornitura come integrato dalle presenti CGA;

'Contratto Fornitore' indica l'accordo su talune condizioni commerciali per la fornitura dei Beni convenute tra le parti ai sensi del successivo art. 4.2 (es. tipo e numero di articolo dei Beni, specifiche, prezzi, sconti relativi a quantità, condizioni di consegna, tempo di esecuzione, capacità di produzione annua garantita dal Fornitore, ecc.) che verranno successivamente integrate per mezzo dell'Ordine Fornitore o del Piano di Consegna;

'Contratto di Subfornitura' indica un

Accordo Separato che specifica i termini e condizioni delle Attività di Subfornitura;

'Forza Maggiore' indica un evento o serie di eventi correlati (es. catastrofe naturale o cataclisma, disordini civili, terrorismo, contaminazione di massa, crisi politica o finanziaria) che esuli dal controllo delle parti e incida in maniera significativa e in modo pregiudizievole sulla capacità delle parti di adempiere ai loro rispettivi obblighi ai sensi del Contratto. Gli scioperi sono considerati eventi di forza maggiore qualora abbiano carattere nazionale.

'Informazioni Tecniche' indica tutti i tipi di informazioni tecniche o tecnologiche, letteratura, modelli, disegni, progetti e/o campioni che Brembo mette a disposizione del Fornitore per la progettazione, verifica, sviluppo e/o produzione di Beni;

'IPR' indica qualsiasi diritto di proprietà intellettuale ed industriale, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, brevetti, modelli di utilità, marchi commerciali e di servizio, ditta, insegna, nomi a dominio, diritti su progetti, dati, informazioni, metodi, processi, disegni, testi, immagini, software, fotografie, topografie a semiconduttori, database, segreti commerciali e know-how e, con riguardo alla proprietà industriale registrata, tutte le relative domande di registrazione;

'Ordine Fornitore' indica un ordine di acquisto scritto per specifiche quantità di Beni inviato di volta in volta da Brembo ai sensi delle presenti CGA;

'Piano di Consegna' indica, in relazione ad ogni Contratto Fornitore, un programma scritto inviato di volta in volta da Brembo, e integrante le presenti CGA, che specifica le

- date di consegna e le quantità di Beni da fornire nel periodo di tempo stabilito dal suddetto programma;
- 'Società Controllata'** indica ogni persona giuridica direttamente, o indirettamente controllata da Brembo S.p.A., o da una società facente parte del medesimo gruppo, dove 'controllo' significa il potere di influenzare la gestione di una persona giuridica.
- 2.2 Nelle presenti CGA e ai fini di qualsiasi Contratto, ogni riferimento a:
- (i) Una Parte è da intendersi a Brembo e/o al Fornitore (a seconda del caso);
 - (ii) incluso significa 'incluso senza limitazioni' (con la relativa idonea interpretazione delle parole correlate), in particolare significa 'in particolare, ma senza limitazione' e ad altri termini generali non deve essere attribuita un'interpretazione restrittiva per il fatto che siano preceduti o seguiti da termini indicanti una particolare categoria di azioni, affari o cose;
 - (iii) un documento si intende rispetto a quel documento come integrato, altrimenti modificato, sostituito o novato di volta in volta.
- 2.3 I seguenti allegati costituiscono parte integrante delle presenti CGA:
- (i) Allegato 1 'Capitolato di Approvigionamento' edizione Maggio 2013;
 - (ii) Allegato 2 'Capitolato Qualità e Ambiente Forniture Brembo' edizione Agosto 2014;
 - (iii) Allegato 3 'Basic Working Conditions'.
- 3. Scopo delle presenti CGA**
- 3.1 Le presenti CGA si applicano al processo di selezione Brembo del Fornitore e a ogni Accordo Separato, Contratto di Subfornitura, Contratti Fornitore, Piano di Consegna e Ordini Fornitore per la fornitura di Beni a Brembo.
- 3.2 In caso di qualsivoglia conflitto, discrepanza o contraddizione fra le presenti CGA e i documenti qui indicati, l'ordine di priorità dei documenti è il seguente:
- (i) Ordine Fornitore;
 - (ii) Piano di Consegna;
 - (iii) Accordo Separato o – Contratto di Subfornitura;
 - (iv) Contratto Fornitore;
 - (v) CGA.
- 3.3 Accettando le presenti CGA, il Fornitore rinuncia espressamente alle proprie condizioni generali di fornitura o vendita, ove esistenti.
- 4. Selezione, Ordine e Accettazione**
- 4.1 Per scegliere un Fornitore, Brembo confronta diversi possibili fornitori. La selezione ha lo scopo di garantire il miglior Bene possibile, di assicurare gli obiettivi di cui all'Introduzione ed il rispetto dei requisiti di cui all'Allegato 2 'Capitolato Qualità e Ambiente Forniture Brembo'. La selezione è un processo strettamente riservato (ed è soggetta all'applicazione del successivo articolo 20) e non costituisce, né deve essere interpretata come una promessa o obbligo per Brembo di condurre trattative o acquistare qualsivoglia Bene.
- 4.2 All'esito della selezione Brembo potrà, a sua discrezione, nominare una parte consultata quale Fornitore. Il Contratto Fornitore specifica le condizioni, concordate con il Fornitore, per l'acquisto dei Beni, fermo restando che Brembo, nel corso della durata del Contratto, avrà facoltà di acquistare i medesimi beni anche da altri fornitori. Il Contratto Fornitore è

- vincolante per il Fornitore al ricevimento salvo che non venga rifiutato entro tre (3) giorni lavorativi.
- 4.3 Un Contratto Fornitore non obbliga Brembo all'acquisto dei Beni, restando tuttavia inteso che le condizioni specificate nel Contratto Fornitore si applicheranno ad ogni eventuale Piano di Consegna o Ordine Fornitore emesso.
- 4.4 Brembo è vincolata ad acquistare dal Fornitore solo i Beni che verranno indicati nell'Ordine Fornitore o nel 'Periodo Congelato' identificato nel Piano di Consegna.
- 4.5 Il Piano di Consegna e l'Ordine Fornitore sono vincolanti per il Fornitore al ricevimento, purché siano conformi ai termini e condizioni evidenziati nel Contratto Fornitore.
- 4.6 Qualora il Piano di Consegna (Periodo Bloccato) o l'Ordine Fornitore richiedano l'accettazione da parte del Fornitore per poter essere vincolanti, essi sono da considerarsi accettati al verificarsi del primo dei seguenti eventi:
- (i) ricevimento da parte di Brembo di una copia del Piano di Consegna o Ordine Fornitore firmato da un rappresentante autorizzato del Fornitore;
 - (ii) esecuzione da parte del Fornitore di una qualsiasi opera o servizio connesso alla fornitura di Beni prevista da tale Piano di Consegna o Ordine Fornitore ; oppure
 - (iii) decorrenza del termine di 3 giorni lavorativi dall'inoltro di tale Piano di Consegna o Ordine Fornitore da parte di Brembo, senza che il Fornitore lo abbia espressamente rifiutato.
- Il Fornitore non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare l'esecuzione della prestazione dovuta.
- 4.7 Il Fornitore si impegna ad avere e mantenere attrezzature e piano di produzione adeguati per poter garantire a Brembo la capacità di produzione riservata concordata (se del caso) e in ogni caso per soddisfare le richieste di Brembo in merito ai Beni di cui al Piano di Consegna.
- 4.8 Un Piano di Consegna e/o Ordine Fornitore può essere inoltrato, e accettato, in forma elettronica secondo la procedura e tramite gli strumenti informatici che Brembo può di volta in volta indicare per tali scopi e le parti rinunciano a qualsiasi eccezione in merito alla validità ed applicabilità di qualsivoglia Piano di Consegna o Ordine Fornitore basato sull'inoltro elettronico o all'accettazione di tale Piano di Consegna o Ordine Fornitore.
- 4.9 Qualora Brembo, successivamente all'invio al Fornitore di un Piano di Consegna o di un Ordine Fornitore ai sensi del presente articolo 4, ne invii un altro avente ad oggetto sostanzialmente la medesima fornitura di Beni, si applicheranno le norme in materia di modifica ordine di cui al successivo art. 5.
- 5. Modifiche Ordine**
- 5.1 Brembo è autorizzata a richiedere modifiche delle condizioni, dei termini, delle modalità e dei processi di produzione e fornitura dei Beni, così come definiti dal Contratto Fornitore, dal Piano di Consegna e dall'Ordine Fornitore, ivi inclusi, tra l'altro, specifiche, disegni, progetti, costruzioni, nonché modifiche relative a data e luogo di consegna, imballaggio, qualità, quantità e mezzi di trasporto.
- 5.2 Qualora una modifica richiesta ai sensi dell'articolo 5.1 di cui sopra comporti un incremento o riduzione dei costi del Fornitore

- o in un potenziale ritardo di consegna, il Fornitore dovrà informarne entro 3 giorni lavorativi Brembo e le parti concorderanno per iscritto i termini e condizioni in base ai quali eseguire ogni modifica richiesta.
- 6. Attività di Subfornitura**
- 6.1 Qualora il Fornitore, ai sensi di quanto previsto nell'Ordine Fornitore, fornisca a Brembo le Attività di Subfornitura, troveranno applicazione anche le ulteriori disposizioni di cui al presente articolo 6.
- 6.2 Brembo consegnerà materie prime e/o semilavorati ("Materiali") a sue spese presso il Fornitore affinché questi effettui le richieste Attività di Subfornitura conformemente a quanto previsto dai relativi Ordine Fornitore e Contratto Fornitore.
- 6.3 Al ricevimento dei Materiali e prima di eseguire le Attività di Subfornitura, il Fornitore avrà l'obbligo di controllare i Materiali.
- 6.4 Ai sensi dell'articolo 6.3, il Fornitore sarà responsabile di qualsiasi non conformità e/o scarto di Beni che possano derivare dalle Attività di Subfornitura, salvo che il Fornitore non provi il contrario.
- 6.5 Nell'eventualità di cui all'articolo 6.4, il Fornitore dovrà risarcire a Brembo il valore dei Materiali, mentre nulla sarà dovuto per le Attività di Subfornitura che hanno prodotto la non conformità e/o lo scarto di Beni.
- 6.6 I Beni derivanti dalle Attività di Subfornitura devono essere consegnati a Brembo EXW ('Franco Fabbrica') ai sensi dello standard Incoterms 2010, restando inteso che il Fornitore dovrà restituire a Brembo anche i Beni non conformi e/o di scarto adeguatamente identificati come tali.
- 6.7 Previa comunicazione scritta, Brembo eseguirà un inventario dei Materiali e dei Beni immagazzinati presso il Fornitore. Il Fornitore dovrà risarcire e tenere Brembo indenne da qualsiasi responsabilità in cui Brembo possa incorrere nei confronti del Fornitore e/o dipendenti del Fornitore ai sensi delle norme specifiche del diritto vigente e dovrà fornire a Brembo la relativa documentazione e i certificati necessari.
- 6.8 Tutte le altre disposizioni di cui alle presenti CGA, inclusi gli Allegati, disciplinano l'esecuzione delle Attività di Subfornitura, ove applicabili e purché non in contrasto con l'articolo 6.
- 7. Consegna**
- 7.1 I Beni devono essere adeguatamente e accuratamente imballati in conformità con l'Allegato 1 'Capitolato di Approvvigionamento'.
- 7.2 Ove non diversamente comunicato da Brembo e fatto salvo quanto diversamente previsto dalle presenti CGA, i Beni devono essere consegnati DDP ('Delivered Duty Paid - Reso sdoganato') ai sensi dello standard Incoterms 2010 nel luogo indicato da Brembo.
- 7.3 Brembo è autorizzata a restituire le forniture consegnate prima della data indicata sul Piano di Consegna o nell'Ordine Fornitore a cura e spese del Fornitore e dovrà essere prontamente rimborsata di tutti i costi di deposito.
- 7.4 Il Fornitore deve prontamente informare Brembo nel caso in cui si verifichino circostanze che possano provocare un ritardo. In caso di ritardata consegna, Brembo potrà:
- (i) richiedere la consegna, in tutto o in parte, dei

- Beni ed applicare una penale pari allo 0,50% del prezzo dei Beni non consegnati per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il maggior danno; e/o
- (ii) procurarsi i Beni occorrenti presso terzi addebitandone i costi al Fornitore, e/o
- (iii) annullare l'Ordine Fornitore o il relativo 'Periodo Bloccato' del Piano di Consegna con effetto immediato tramite comunicazione al Fornitore.
- I rimedi di cui sopra non pregiudicano ogni altro diritto che Brembo possa vantare in caso di ritardata consegna ai sensi delle presenti CGA o per legge.
- 7.5 Qualora, alla consegna, si rilevi che la quantità di Beni consegnati non corrisponde a quella indicata nel Piano di Consegna o nell'Ordine Fornitore, Brembo avrà il diritto di:
- (i) accettare i Beni in eccesso, riservandosi il diritto di modificare di conseguenza la quantità delle future forniture;
- (ii) rifiutare i Beni in eccesso e restituirli a cura e spese del Fornitore;
- (iii) richiedere l'immediata consegna dei Beni mancanti a spese del Fornitore, se necessario anche tramite speciali spedizioni espresse.
- I rimedi di cui sopra non pregiudicano ogni altro diritto che Brembo possa vantare in relazione ai danni subiti quale risultato della o in relazione alla differenza quantitativa dei Beni consegnati.
- 7.6 Il trasferimento della proprietà dei Beni a Brembo avverrà alla consegna, in conformità con il termine Incoterms applicabile
- 7.7 Il Fornitore dovrà costituire e mantenere una scorta di sicurezza di Beni a proprie spese. Le parti converranno sulla misura esatta di tale
- scorta la quale dovrà in ogni caso essere tale da garantire continuità di fornitura e far fronte a variazioni nelle quantità programmate fino alle quantità massime indicate nell'intero Piano di Consegna, ma in ogni caso non inferiore rispetto alla quantità di Beni indicata nel 'Previsionale Impegnativo' del Piano di Consegna. Brembo si riserva il diritto di richiedere un incremento della scorta di sicurezza. Una volta utilizzata, la scorta di sicurezza dovrà immediatamente essere reintegrata dal Fornitore.
- 8. Consignment Stock**
- 8.1 Previo accordo scritto con il Fornitore, Brembo potrà applicare un cosiddetto schema di "consignment stock" le cui modalità, termini e condizioni sono delineate di seguito.
- 8.2 La fornitura tramite consignment stock prevedrà che:
- (i) gli Ordini Fornitore siano vincolanti solo per il Fornitore, che sarà tenuto a consegnare la quantità di Beni indicata negli Ordini Fornitore nel luogo indicato da Brembo;
- (ii) entro 90 (novanta) giorni dalla consegna Brembo possa alternativamente: ritirare in tutto o in parte i Beni o restituirli al Fornitore;
- (iii) il trasferimento della proprietà dei Beni avvenga al prelievo;
- (iv) Brembo presenti un resoconto dei Beni prelevati e il Fornitore emetta la relativa fattura in base a tale resoconto.
- 8.3 Condizioni speciali inerenti il consignment stock potranno essere concordate in un Accordo Separato.
- 8.4 L'applicazione del consignment stock di cui sopra non comporterà alcuna variazione dei prezzi dei Beni.

9. Qualità

9.1 Il Fornitore deve eseguire il PAPP (Processo di Approvazione dei Pezzi di Produzione) richiesto che dovrà essere completato con successo prima della consegna dei Beni. Il PAPP deve essere eseguito come concordato e in conformità con i requisiti di cui all'Allegato 2 'Capitolato Qualità e Ambiente Forniture Brembo'.

9.2 Il Fornitore si impegna ad attenersi strettamente a tutte le disposizioni sulla qualità di cui all'Allegato 2 'Capitolato Qualità e Ambiente Forniture Brembo', sia durante il processo di selezione che durante l'esecuzione di qualsiasi Piano di Consegna o Ordine Fornitore.

9.3 Il Fornitore fin da ora accetta che, previo congruo preavviso e durante il normale orario di lavoro Brembo abbia il diritto di ispezionare gli impianti produttivi e gli stabilimenti del Fornitore per accertarsi che le disposizioni di cui all'Allegato 2 vengano rispettate. La mancata rilevazione da parte di Brembo nel corso delle suddette ispezioni di eventuali errori, difetti o mancanze da parte del Fornitore nell'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali non comporta in alcun modo una rinuncia, una limitazione o un'esclusione dei diritti di Brembo, ai sensi del Contratto o della legge, in caso di fornitura di Beni difettosi o non conformi.

10. Prezzo, Fattura, Bolle di consegna, Pagamento

10.1 I prezzi indicati nel Contratto Fornitore riguardo ad ogni tipo di Bene sono fissi e invariabili, non comprensivi di IVA, ma comprensivi di qualsiasi costo sostenuto o che debba essere sostenuto per l'imballaggio, il

carico, l'assicurazione e/o lo stivaggio dei Beni, ove non diversamente concordato. Tali prezzi non possono subire variazioni o adeguamenti derivanti da variazioni dei costi delle materie prime e/o della manodopera, da valutazione monetaria o per qualsiasi altra ragione che non sia il risultato di un accordo ai sensi dell'articolo 5.2 di cui sopra.

10.2 Le fatture devono indicare i Beni soggetti alla medesima aliquota IVA e specificare tutte le informazioni e dati come richiesto dall'Allegato 1 'Capitolato di Approvvigionamento'.

10.3 I Beni devono essere accompagnati da una bolla di consegna che riporti tutte le informazioni e i dati come richiesto dall'Allegato 1 'Capitolato di Approvvigionamento'.

10.4 I pagamenti verranno effettuati con bonifico bancario alle date indicate nel relativo Contratto Fornitore e/o Ordine Fornitore. Brembo viene fin da ora autorizzata a compensare qualsiasi importo dovuto dal Fornitore a Brembo a qualunque titolo ed ancorché non siano soddisfatti i requisiti per la compensazione legale.

10.5 I rimedi di Brembo in caso di grave inadempimento delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 includono la sospensione del pagamento fintantoché l'inadempimento non sia stato rimediato. Qualora Brembo eserciti tale facoltà non potrà essere ritenuta responsabile nei confronti del Fornitore per qualsivoglia danno, incluso qualsiasi interesse sugli arretrati per ritardato pagamento derivante dai pagamenti sospesi. Tale disposizione si aggiunge a ogni altro rimedio a cui Brembo abbia diritto ai sensi del Contratto e della legge vigente.

11. Controllo Doganale, di Origine e di Esportazione

- 11.1 Il Fornitore deve dare comunicazione a Brembo per iscritto dei materiali o componenti utilizzati nella produzione di qualsiasi Bene che il Fornitore acquisti in un Paese diverso da quello in cui tale Bene viene consegnato a Brembo e di qualsiasi dazio incluso nel prezzo di detto Bene. Il Fornitore deve fornire a Brembo tutti i documenti e informazioni necessarie a stabilire/identificare il Paese d'origine, attenersi ai requisiti sulle disposizioni di origine del Paese di destinazione e a qualsiasi programma commerciale speciale.
- 11.2 I diritti a qualsiasi rimborso dazio e incentivi all'esportazione e i benefici inerenti, nella misura in cui ciò sia permesso, devono essere automaticamente trasferiti a Brembo ed essere di sua proprietà. Il Fornitore deve fornire l'assistenza necessaria ad ottenere i rimborsi o la restituzione di dazi, tasse o spese pagate e a ricevere gli incentivi all'esportazione.
- 11.3 I dazi doganali e le spese dell'intermediario doganale sono esclusivamente a carico del Fornitore come previsto all'articolo 7.2. Qualora le presenti CGA, Contratto Fornitore o l'Ordine Fornitore indichi espressamente un diverso termine Incoterms 2010, il dazio doganale e le spese dell'intermediario doganale saranno determinate di conseguenza.
- 11.4 Il Fornitore deve assistere Brembo nel determinare l'ammissibilità, lo svincolo tempestivo, lo sdoganamento ed il rilascio della bolletta doganale di importazione, i requisiti di licenza e il dazio minimo dovuto da

pagare all'importazione dei Beni nel Paese di destinazione, ammesso che rientri nella sfera di responsabilità di Brembo. Qualora sia richiesta una licenza per l'importazione/esportazione dei Beni, il Fornitore deve assistere Brembo nell'ottenere detta licenza.

12. Forza Maggiore

- 12.1 In caso di Forza Maggiore, la parte che si trova in tale situazione deve informare immediatamente l'altra descrivendone le cause e gli effetti sull'adempimento dei propri obblighi.
- 12.2 Le parti devono incontrarsi quanto prima sia ragionevolmente possibile per concordare qualsiasi modifica del Contratto che si renda necessaria o opportuna al fine di far fronte alle conseguenze dell'evento di Forza Maggiore, fermo restando che la parte che si trova in tale situazione non sarà responsabile di eventuali inadempimenti dovuti all'evento di Forza Maggiore.
- 12.3 Se le parti non sono in grado di raggiungere un accordo sulla modifica del Contratto entro 45 giorni dal verificarsi dell'evento di Forza Maggiore o qualora tale evento perduri per un periodo di 45 giorni, ciascuna parte sarà autorizzata a recedere con effetto immediato dal Contratto mediante comunicazione scritta all'altra parte.

13. Garanzia

- 13.1 Il Fornitore garantisce che i Beni forniti:
- (i) sono conformi a tutte le leggi e regolamenti vigenti nei relativi mercati di vendita;
 - (ii) sono privi di vizi o difetti e rispettano specifiche, disegni, descrizioni, progetti o campioni forniti o specificati da Brembo

- (incluse le Informazioni Tecniche); e
- (iii) sono idonei e adeguati all'uso
- 13.2 La garanzia durerà fino allo scadere del termine che, fra i seguenti, si verificherà per ultimo:
- (i) la scadenza di qualsiasi garanzia fornita al consumatore finale dei Beni o di prodotti in cui i Beni siano incorporati; e
 - (ii) la scadenza di qualsiasi periodo di garanzia previsto dalla legge nazionale di qualsiasi mercato di vendita in cui i Beni o i prodotti in cui i Beni sono integrati verranno venduti; e
 - (iii) il quinto (5°) anniversario della data di consegna dei Beni.
- 13.3 In qualsiasi momento durante il periodo di garanzia, qualora vi siano Beni non conformi ai sensi dell'articolo 13.1 di cui sopra ('Beni Difettosi'), Brembo (oltre ai suoi diritti di cui all'articolo 14 che segue) avrà il diritto (a spese del Fornitore) di:
- (i) eseguire, anche incaricando terzi, qualsiasi controllo di qualità, selezione, test sui Beni a spese del Fornitore.
 - (ii) rifiutare i Beni Difettosi o, qualora le parti abbiano concordato un margine di tolleranza e il margine di tolleranza venga superato, rifiutare l'intero lotto di cui facciano parte i Beni Difettosi;
 - (iii) richiedere la sostituzione immediata dei Beni Difettosi o, qualora le parti abbiano concordato un margine di tolleranza e il margine di tolleranza venga superato, la sostituzione dell'intero lotto di cui facciano parte i Beni Difettosi;
 - (iv) recuperare i Beni Difettosi mediante lavoro supplementare qualora il Fornitore non sia in grado di eseguire la sostituzione immediata.
- 13.4 Brembo segnalerà i vizi e i difetti di conformità dei Beni al Fornitore entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza degli stessi. Tale segnalazione non sarà soggetta ad alcun vincolo di forma.
- 14. Indennizzo e Assicurazioni**
- 14.1 Il Fornitore si impegna ad indennizzare e risarcire Brembo su richiesta per:
- (i) qualsiasi responsabilità, perdita, danno, spesa (incluse senza limitazione le spese legali ed esperti) e altri costi sopravvenuti in relazione ad ogni violazione o non osservanza del Contratto da parte del Fornitore; e
 - (ii) qualsiasi rivendicazione derivante da lesioni o morte di qualsiasi persona e danno o perdita di qualsiasi bene causato da Beni Difettosi o altrimenti derivante da qualsiasi atto, omissione o attività negligente del Fornitore (o di qualsiasi persona che agisca per suo conto), nonché qualsiasi costo sopravvenuto in relazione ad un richiamo di veicolo e campagne di soddisfazione cliente (inclusi, ma senza esservi limitati, retrofit e riparazione, consegna successiva e installazione e rimozione dei Beni Difettosi).
- 14.2 Oltre agli obblighi di risarcimento e indennizzo di cui all'articolo 14.1 che precede, il Fornitore deve collaborare con Brembo nell'adozione di ogni azione che Brembo possa ragionevolmente intraprendere in relazione ad ogni richiamo o campagna che Brembo possa eseguire.
- 14.3 Il Fornitore deve procurarsi e mantenere a sue sole spese, fintantoché fornisca Beni a Brembo e per cinque (5) anni dalla fine del Contratto, le seguenti assicurazioni con una primaria compagnia assicurativa :

- (i) Assicurazione sulla responsabilità da prodotto;
- (ii) Assicurazione per richiamo di prodotti, che includa il richiamo diretto, richiamo indiretto da parte di terzi, se richiesto da Brembo, da qualsiasi Autorità o da qualsiasi cliente di Brembo inclusa ogni campagna di assistenza.
- Brembo si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore eventuali ulteriori coperture assicurative in aggiunta a quanto previsto nel presente articolo.
- 14.4 La polizza di assicurazione ai sensi dell'articolo 14.3 (i) dovrà designare Brembo quale 'beneficiario; e/o nominare Brembo quale 'terzo assicurato', essere primaria e non in eccedenza o contributiva nei confronti di qualsiasi altra assicurazione valida, applicabile e esigibile in vigore per o mantenuta da Brembo o da clienti di Brembo e prevedere che a Brembo venga data comunicazione scritta con preavviso di trenta giorni in caso di annullamento o modifica di non scarsa importanza della copertura. Il Fornitore rinuncia e fa sì che i propri assicuratori rinuncino a qualsiasi diritto di surrogazione o altra copertura dei costi nei confronti di Brembo.
- 14.5 Il Fornitore invierà comunicazione scritta a Brembo non meno di trenta (30) giorni prima della cancellazione, recesso o modifica di non scarsa importanza dei termini di qualsiasi polizza. Almeno dieci (10) giorni prima della decorrenza o scadenza di una polizza di assicurazione richiesta ai sensi del presente documento, il Fornitore consegnerà a Brembo un certificato di assicurazione o dichiarazione equivalente.
- 14.6 Brembo può, in qualsiasi momento, richiedere al Fornitore di fornire la prova delle polizze assicurative di cui sopra.
- 15. Informazioni Tecniche e IPR**
- 15.1 Le Informazioni Tecniche sono e rimarranno di esclusiva proprietà di Brembo e potranno essere utilizzate dal Fornitore per la durata del Contratto ed esclusivamente per produrre i Beni da fornire a Brembo ai sensi del Contratto medesimo, ad esclusione di qualsivoglia altro scopo o fine.
- 15.2 Il Fornitore si impegna a:
- (i) mantenere le Informazioni Tecniche riservate in conformità con l'articolo 20 che segue e a restituirle immediatamente a Brembo su sua richiesta;
 - (ii) non riprodurre o far riprodurre a terzi alcuna Informazione Tecnica se non entro i limiti espressamente autorizzati da Brembo; e
 - (iii) non usare alcuna Informazione Tecnica o altra informazione basata, in tutto o in parte, su Informazioni Tecniche per produrre beni che non siano i Beni.
- 15.3 Prima dell'esecuzione di un Contratto Fornitore, il Fornitore dovrà informare Brembo per iscritto qualora Beni specifici siano soggetti a IPR del Fornitore e, in caso affermativo, a quale IPR essi siano soggetti, restando inteso che una mancata comunicazione in tal senso costituirà rinuncia definitiva ad esercitare i propri diritti in relazione al suddetto IPR nei confronti di Brembo, la quale, potrà pertanto utilizzare gli stessi in perpetuo, in qualunque forma e modo, in qualsiasi paese del mondo e per qualsiasi finalità.
- 15.4 Ad eccezione di qualsiasi diritto comunicato ai

sensi dell'articolo 15.3 che precede, se il Fornitore crea un nuovo IPR in relazione all'esecuzione del Contratto, il Fornitore dovrà darne pronta comunicazione a Brembo e, su richiesta, dovrà rendere disponibile a Brembo tutta la documentazione e le informazioni relative a tale IPR. A Brembo dovrà essere automaticamente concessa una licenza non esclusiva, worldwide, gratuita, irrevocabile e perpetua per l'uso di tale IPR. Il Fornitore dovrà registrare (o intraprendere ogni azione necessaria per proteggere) il nuovo IPR come richiesto da Brembo, o in alternativa dovrà consentire a Brembo di provvedervi in nome e per conto del Fornitore. In ogni caso, le spese di registrazione e protezione del nuovo IPR saranno a carico del Fornitore.

- 15.5 Il Fornitore garantisce che la produzione, uso e vendita dei Beni non viola l'IPR di terzi. Il Fornitore sosterrà il costo di qualsiasi rivendicazione di terzi e terrà Brembo indenne e manlevata da tali rivendicazioni o da qualsiasi altra azione (incluso qualsiasi tentativo di confisca) che possa essere promossa da terzi nei confronti di Brembo.

16. Attrezzatura e Materiali Specifici

- 16.1 Qualora Brembo fornisca o acquisti e renda successivamente disponibile ad un Fornitore dell'Attrezzatura che non sia sulla base di un accordo contrattuale specifico, troveranno applicazione le seguenti disposizioni:

- 16.2 Qualsiasi Attrezzatura fornita al Fornitore rimarrà di esclusiva proprietà di Brembo. Il Fornitore sarà responsabile in caso di perdita, distruzione o danno. Il Fornitore dovrà:

- (i) registrare e contrassegnare l'Attrezzatura come appartenente a Brembo;
- (ii) fornire un'adeguata copertura assicurativa

contro i rischi di incendio, furto, vandalismo, calamità naturale, modifica non autorizzata e altri rischi o perdita o danno assicurabili;

- (iii) conservare l'Attrezzatura con la massima cura e eseguire la manutenzione ordinaria;
- (iv) avvisare Brembo immediatamente per qualsiasi necessità di manutenzione straordinaria o sostituzione, restando inteso che l'esecuzione di tali riparazioni o sostituzione verrà autorizzata da Brembo e realizzata a sue spese; e
- (v) non trasferire l' Attrezzatura al di fuori degli impianti produttivi del Fornitore, né utilizzare l'Attrezzatura per ragioni diverse dall'esecuzione del Contratto.

- 16.3 Qualora al Fornitore venga richiesto di produrre o sviluppare o acquistare l'Attrezzatura per poter fornire i Beni, il costo di tale Attrezzatura, nonché qualsiasi contributo di Brembo (sotto forma di incremento del prezzo applicabile ai Beni specifici o di altro tipo), dovrà essere concordato fra le parti e specificato nel relativo Contratto Fornitore.

- 16.4 L'Attrezzatura prodotta, sviluppata o acquistata ai sensi del precedente articolo 16.3 dovrà essere conservata e mantenuta in efficienza dal Fornitore con la massima cura nell'interesse di Brembo, a condizione che:

- (i) Brembo acquisisca la proprietà di tale Attrezzatura a fronte del pagamento al Fornitore del minor importo fra i seguenti: (i) valore netto contabile (cioè valore contabile meno l'ammortamento applicabile in conformità con gli standard contabili vigenti) e (ii) valore di liquidazione ordinaria; e
- (ii) al pagamento di cui all'articolo 16.3 che precede, il Fornitore conceda a Brembo una

licenza non esclusiva, worldwide, gratuita, irrevocabile e perpetua relativamente a qualsiasi IPR del Fornitore incorporata nell'Attrezzatura specifica o necessaria per il suo uso.

17. Identificazione dei Beni e Pubblicazioni

17.1 Il Fornitore deve contrassegnare i Beni come richiesto dall'Allegato 1 'Capitolato di Approvvigionamento' e in conformità con lo stesso. Nessuna parte potrà utilizzare nomi, loghi, ditte o insegne, marchi commerciali o di servizio senza il previo consenso scritto della parte che detiene o controlla tale ditta o insegna o marchi commerciali.

17.2 Senza il previo consenso scritto di Brembo, il Fornitore non potrà comunicare a terzi in alcun modo (tramite strumenti di marketing o altro media) di aver stipulato un contratto con Brembo o di fornire Beni a Brembo, salvo che ciò non sia imposto dalla legge o da regolamenti applicabili.

18. Parti di Ricambio

18.1 Il Fornitore deve produrre e vendere a Brembo i Beni (o suoi componenti) da utilizzare come parti di ricambio per l'assistenza di Brembo, al mercato dei ricambi e ai requisiti di garanzia per un periodo di quindici (15) anni dal termine della produzione di tali Beni.

18.2 Il prezzo di tali Beni (o parti degli stessi), fintantoché verranno utilizzati nella produzione dei prodotti di Brembo, dovrà essere il medesimo di quello pagabile in virtù dell'ultimo Contratto Fornitore per i Beni corrispondenti (o parti degli stessi).

19. Recesso e Risoluzione

19.1 Brembo avrà diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in qualsiasi

momento e per qualsiasi ragione, previa comunicazione scritta al Fornitore con preavviso di 60 giorni, senza che sia dovuto al Fornitore o a terzi alcun indennizzo, rimborso o importo a qualsivoglia titolo al di fuori dei corrispettivi maturati alla data di recesso. Il Fornitore rinuncia a qualsiasi diritto di recesso unilaterale dal Contratto se previsto dalla legge in vigore.

19.2 Fatte salve le altre disposizioni di cui alle presenti CGA e di tutti i rimedi previsti dalla legge applicabile, Brembo avrà il diritto di risolvere il Contratto con effetto immediato al ricevimento da parte del Fornitore della relativa comunicazione scritta, qualora il Fornitore sia risultato inadempiente agli obblighi di cui ad uno qualsiasi dei seguenti articoli : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22. La risoluzione ai sensi del presente articolo non pregiudica la responsabilità di una parte in relazione a qualsiasi obbligo che sia già maturato alla data di risoluzione.

19.3 In aggiunta all'articolo 19.2, Brembo avrà diritto di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 19.2 da parte del Fornitore, anche, a titolo meramente esemplificativo, per la mancata sottoscrizione di contratti e mancate vendite da parte di Brembo nei confronti dei propri clienti.

20. Riservatezza

20.1 Il Fornitore non deve rivelare o altrimenti rendere accessibile a terzi alcuna informazione di alcun tipo e in alcuna forma (incluse le Informazioni Tecniche) che il Fornitore abbia acquisito o a cui abbia altrimenti accesso come risultato

- dell'esecuzione del Contratto o in relazione allo stesso.
- 20.2 L'obbligo del Fornitore di cui al precedente art. 20.1 resta in vigore per tutta la durata del Contratto e, successivamente, sino al verificarsi del primo dei seguenti eventi: a) le relative informazioni, ivi incluse le Informazioni Tecniche, diventano pubblicamente disponibili o altrimenti di pubblico dominio senza che il Fornitore ne abbia colpa.; b) siano decorsi 5 (cinque) anni dalla cessazione del Contratto per qualsivoglia ragione intervenuta.
- 20.3 Qualsiasi comunicazione a terzi relativamente all'esistenza e contenuto delle presenti CGA attraverso ogni mezzo (stampa, radio, TV, altro media) dovrà essere preventivamente concordata dalle parti per iscritto.
- 21. Compliance**
- 21.1 Il Fornitore:
- (i) è responsabile del conseguimento, pagamento e mantenimento in vigore di tutte le licenze, autorizzazioni, permessi e approvazioni di qualsivoglia autorità che siano o possano rivelarsi necessari in relazione alla gestione della propria attività d'impresa;
 - (ii) deve rispettare tutte le leggi ed i regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui opera.
- 21.2 Brembo ha adottato un proprio Codice Etico, disponibile online su www.brembo.com, i cui principi ispirano la condotta di Brembo nella gestione della propria attività d'impresa.
- 21.3 Ai sensi della legge italiana, Brembo ha adottato un 'Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo', con il quale intende garantire, *inter alia*, il rispetto dei principi stabiliti nel 'Codice Etico'.
- 21.4 Brembo intende collaborare ed avere rapporti commerciali unicamente con Fornitori la cui condotta sia ispirata a principi simili a quelli sanciti dal proprio 'Codice Etico'. Qualora il Fornitore, sia dotato di un proprio codice etico si impegna a rispettare lo stesso. In caso contrario, il Fornitore rispetterà il Codice Etico di Brembo. Il Fornitore si obbliga a non porre in essere in particolare qualsiasi azione che possa comportare una violazione di qualsiasi normativa, anche estera, anti-corruzione pubblica o privata applicabile al Fornitore..
- 21.5 Fatto salvo ed in aggiunta a quanto previsto al precedente articolo 19 o in altre previsioni delle presenti CGA, Brembo ha il diritto di risolvere il Contratto con effetto immediato qualora nei confronti del Fornitore siano state applicate misure cautelari o sanzioni previste per la responsabilità penale dell'ente. Tale risoluzione non pregiudica gli obblighi delle Parti sorti precedentemente alla data del recesso, fermo comunque restando il diritto di Brembo al risarcimento dei danni eventualmente causati dalla condotta del Fornitore, nonché il diritto di Brembo di essere manlevata e tenuta indenne in relazione a qualsivoglia azione o pretesa di terzi derivante da tale condotta.
- 21.6 Brembo può richiedere al Fornitore di volta in volta di certificare per iscritto la sua ottemperanza a quanto previsto nel presente articolo 21.
- 22. Ambiente e Responsabilità Sociale**
- 22.1 Il Fornitore deve utilizzare tutte le risorse e strutture necessarie alla produzione dei Beni (inclusi materiali, energia e acqua) in modo efficiente e tale da ridurre al minimo l'impatto ambientale di tale produzione (in particolare per quanto attiene a rifiuti, acque reflue,

- inquinamento dell'aria e rumore). Il Fornitore deve implementare e mantenere, come previsto dall'Allegato 2, un sistema di gestione ambientale certificato in conformità con i requisiti di cui allo standard ISO 14001. Il Fornitore è responsabile della registrazione e, ove necessario, dell'ottenimento dell'autorizzazione, nonché di provvedere alla dovuta pubblicità sulla presenza di sostanze chimiche nei Beni in conformità con i requisiti di legge applicabili al mercato di riferimento dei prodotti Brembo in cui verranno incorporati i Beni (p.es. REACh, EU).
- 22.2 Il Fornitore prende inoltre atto che Brembo promuove attivamente un luogo di lavoro eco-compatibile, socialmente consapevole e sostenibile e che Brembo richiede al Fornitore di attenersi ai medesimi standard e principi e di agire di conseguenza. In particolare, il Fornitore dovrà sempre ispirare la propria condotta alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, alla Dichiarazione Tripartita dell'OIL sui Principi Concernenti le Imprese Multinazionali e la Politica Sociale, dalle Direttive all'OCSE per le Imprese Multinazionali. In aggiunta il Fornitore si obbliga a rispettare i principi di cui all'Allegato 3 'Basic Working Conditions' quale obbligazione essenziale del Contratto e a rispettare i diritti fondamentali dei lavoratori, rinunciando pertanto in particolare ad avvalersi dell'opera di lavoratori in violazione della normativa in materia di immigrazione, di orario di lavoro e di lavoro minorile.
- 23. Varie**
- 23.1 Previa comunicazione al Fornitore, Brembo è autorizzata ad accedere, facendone copia, a tutte le informazioni, libri, documenti, dati del libro paga, quietanze, corrispondenza ed altra documentazione elettronica e non elettronica del Fornitore relativa ai Beni, obblighi del Fornitore ai sensi del Contratto, qualsiasi pagamento eseguito al Fornitore o qualsiasi rivendicazione fatta valere dal Fornitore come ragionevolmente richiesto allo scopo di controllare o accertare l'esecuzione da parte del Fornitore dei termini del Contratto e la sua ottemperanza agli stessi. Il Fornitore ha l'obbligo di conservare tali informazioni e documenti per il periodo indicato nell'Allegato 2.
- 23.2 Il Fornitore deve far sì che le sue Società Controllate, i suoi dipendenti, agenti e altri rappresentanti, nonché i suoi stessi fornitori e subfornitori ottemperino agli obblighi e vincoli di cui al Contratto.
- 23.3 Qualsiasi deroga o modifica per essere valida deve essere concordata per iscritto su supporto cartaceo, recante ad oggetto e/o intestazione la dicitura "Modulo modifiche CGA", sottoscritto in originale da entrambe le parti. Tale documento dovrà riportare espressamente il testo integrale della clausola che si intende modificare ed il testo della clausola come modificata.
- 23.4 Il Contratto (incluso qualsiasi credito ad esso pertinente) non può essere ceduto o altrimenti trasferito dal Fornitore, in tutto o in parte, senza previa autorizzazione scritta di Brembo.
- 23.5 Fatti salvi i diritti di verifica previsti dall'Allegato 2, Brembo e/o i clienti di Brembo, previa opportuna comunicazione, sono autorizzati ad ispezionare i locali/le strutture/gli stabilimenti del Fornitore al fine di verificare l'osservanza da parte del Fornitore delle disposizioni del Contratto.

23.6 Nessun ritardo nell'esercizio o mancato esercizio da parte di una parte di qualsiasi diritto, facoltà o tutela ai sensi del Contratto potrà limitare o altrimenti costituire rinuncia o perdita di tale diritto, facoltà o tutela.

23.7 La scadenza o risoluzione del Contratto non pregiudica gli obblighi o le garanzie del Fornitore e i diritti di Brembo ai sensi del Contratto in relazione alla Beni consegnati o ordinata prima di tale scadenza o risoluzione. Fermo restando quanto sopra, gli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23 e 24 sopravvivono, alla risoluzione o scadenza del Contratto e delle presenti CGA in perpetuo o per i termini eventualmente indicati in relazione ai suddetti articoli.

23.8 Qualora una qualsiasi delle clausole del Contratto si riveli o venga ritenuta nulla o inapplicabile, è fatta salva la validità dell'intero Contratto e le parti devono adoperarsi al meglio per concordare una valida clausola sostitutiva che, entro i limiti legalmente consentiti, consegua il medesimo scopo della clausola originale.

24. Legge applicabile e Foro Competente

24.1 Il Contratto è disciplinato e interpretato in conformità con il diritto italiano.

24.2 Qualsiasi controversia derivante dal o in relazione al Contratto sarà definitivamente ed esclusivamente decisa dal tribunale di Milano.

24.3 In deroga a quanto sopra, Brembo ha il diritto di proporre un'azione innanzi al tribunale competente della sede del Fornitore, nel qual caso tale controversia verrà decisa mediante applicazione del diritto sostanziale del Paese in cui risiede il Fornitore e il Contratto sarà disciplinato ed interpretato in conformità con detto diritto.

24.4 I contraenti escludono espressamente l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti per la Compravendita Internazionale di Beni.

Firma e timbro del Fornitore

Data: _____

In particolare, dopo averne esaminato il contenuto, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., il Fornitore approva specificamente le seguenti clausole contenute nelle presenti CGA :

3.3. (rinuncia alle proprie condizioni generali)

4.2 (efficacia vincolante del Contratto Fornitore)

4.5. (efficacia vincolante Piano di Consegna e Ordine Fornitore)

4.6. (accettazione Piano di Consegna e Ordine Fornitore)

7.4 (annullamento dell'Ordine Fornitore)

8.1 (accettazione applicazione dello schema di consignment stock)

9.3 (controlli e ispezioni)

10.4 (diritto di compensazione di Brembo)

10.5 (sospensione del pagamento)

14.4 (rinuncia al diritto di surroga)

15.3 (rinuncia all'IPR non comunicato)

15.4 (obbligo di licenza nuovo IPR)

19 (rinuncia alla propria facoltà di recesso)

23.4 (divieto di cessione del contratto e dei crediti)

24 (foro competente)

Luogo e data _____

Firma e timbro del Fornitore
